



SOMMARIO

- La Corte Costituzionale boccia nuovamente il differimento del Trattamento Fine Rapporto
- Problematiche inerenti il rientro negli Uffici di provenienza dei Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato
- Per il rimborso delle spese legali al dipendente inquisito è sufficiente il requisito dell'assoluzione con formula piena
- SIULP Bolzano e SIULP Trentino-Alto Adige: eletti nuovo Segretario Provinciale e nuovo Segretario Regionale
- Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"
- Bonus fiscale per lavori su tettoie e pergole
- Whistleblowing, canali di segnalazione e protezione dei dati personali
- Bonus giovani 2026
- IMU ridotta al 50% per comodato gratuito ai figli

La Corte Costituzionale boccia nuovamente il differimento del Trattamento Fine Rapporto

Una nuova sentenza della Corte costituzionale fissa entro il 14 gennaio 2027 la riforma del TFS differito e a rate dei dipendenti PA I costi INPS e i rischi economici se il Parlamento non interviene.

Con l'ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026, la Corte costituzionale è tornata nuovamente ad affrontare la questione del pagamento differito del TFS ai dipendenti pubblici.

La differenza di quest'ultimo intervento sta nel fatto che esso non si limita a inviare un monito al legislatore, come aveva fatto nel 2019 e nel 2023, ma fissa una scadenza precisa (14 gennaio 2027) entro la quale se il Parlamento non avrà approvato una riforma credibile, dichiarerà l'illegittimità costituzionale della norma che prevede la corresponsione differita del trattamento economico di fine servizio.

Ricordiamo che con la sentenza 159/2019 la Consulta aveva sollecitato per la prima volta il legislatore a intervenire, ribadendo con la sentenza 130/2023 il contrasto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 79/1997 con l'articolo 36 della Costituzione, precisando che la garanzia della giusta retribuzione, anche differita, «si sostanzia non solo nella congruità dell'emolumento, ma anche nella tempestività della sua corresponsione». Inoltre, secondo il giudice delle leggi, «la dilazione non è controbilanciata dal riconoscimento della rivalutazione monetaria», e ricevere la stessa cifra nominale dopo anni di attesa significa, nei fatti, ricevere meno in termini reali.

In pratica, con l'ordinanza 25/2026, la Corte nel prendere atto che i due richiami precedenti non hanno prodotto un cambiamento sostanziale alza il livello della pressione istituzionale prescrivendo una scadenza precisa al legislatore.

Se il Parlamento non interverrà con una riforma credibile, la Corte sarà chiamata a dichiarare l'illegittimità nella nuova udienza.

Ricordiamo che secondo l'attuale normativa sul TFS nel pubblico impiego, la prima rata (o l'intera prestazione, per importi sotto i 50.000 euro) è ulteriormente differita (articolo 3 del dl 79/1997) a 12 mesi dopo le dimissioni per sopraggiunti limiti di età, oppure 24 mesi dopo il licenziamento o le altre tipologie di dimissioni.

La Manovra 2026 ha ridotto a nove mesi i tempi di pagamento nel caso di collocamento a riposo per limiti di età, anticipando di tre mesi il termine precedente, con un effetto fiscale sfavorevole denunciato dal sindacato, ma questa modifica, rileva la Corte nell'ordinanza in commento, «ha ridotto soltanto in misura esigua i tempi di erogazione del trattamento» e ne ha differito l'operatività al 2027. Manca soprattutto il riferimento a una riforma complessiva che risolva strutturalmente il problema: non un aggiustamento marginale, ma un piano pluriennale che la Corte ora attende entro gennaio 2027.

Problematiche inerenti il rientro negli Uffici di provenienza dei Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato



In relazione alla [nota inviata il 12 febbraio 2026](#) dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S., la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha fornito i seguenti elementi informativi:

"Nell'ambito della mobilità del personale appartenente al ruolo di Vice Sovrintendenti, viene data priorità al rientro in sede di coloro che, al termine del relativo corso di formazione, sono stati assegnati in una diversa provincia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24 quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

La citata normativa non prevede, invece, alcun diritto di prelazione in favore dei Vice Sovrintendenti che hanno conservato la sede di servizio, ma sono stati assegnati in un diverso ufficio. Questi dipendenti, qualora interessati a rientrare presso la precedente articolazione, possono formulare istanza di trasferimento, per poi essere inseriti nella graduatoria degli uffici/reparti richiesti nel rispetto dei requisiti della mobilità ordinaria, primo fra tutti l'anzianità nel nuovo ruolo.

È stato escluso, pertanto, che i Vice sovrintendenti di recente nomina, che aspirino a rientrare nell'ufficio di servizio precedente, siano stati trasferiti prima dei colleghi più anziani nel ruolo e frequentatori di corsi precedenti, che hanno formulato istanza per la medesima articolazione, in quanto questi ultimi, come detto, sono collocati in migliore posizione nella graduatoria in ragione della loro anzianità."



Per il rimborso delle spese legali al dipendente inquisito è sufficiente il requisito dell'assoluzione con formula piena



Il rimborso delle spese legali al dipendente assolto con formula piena non può essere negato sulla base di un presunto difetto di diligenza senza concreti riscontri probatori e in palese travisamento della sentenza penale che escluda ogni responsabilità e non profili significative violazioni del dovere di diligenza.

Il principio di diritto è enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna (Sezione Prima) nella sentenza n. 00231/2026 del 9 febbraio 2026 che ha annullato il diniego opposto dall'amministrazione e accertato il diritto al rimborso

delle spese legali sostenute da un dipendente della Polizia di Stato per la propria difesa in un processo penale definito con sentenza di assoluzione con formula piena "perché il fatto non sussiste".

L'istanza di rimborso, proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 (conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135), era corredata dalla documentazione difensiva e dal parere favorevole della Questura di Ravenna circa la sussistenza del nesso di connessione tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione, disattendendo tale parere e senza attivare il previo passaggio di congruità presso l'Avvocatura dello Stato, ha dapprima notificato preavviso di rigetto e poi adottato il diniego, fondandolo sull'assunto che l'operato del ricorrente non sarebbe stato conforme al diligente adempimento degli obblighi istituzionali, criterio che non trova riscontro nella norma di legge e nella circolare ministeriale del 29 marzo 2011.

I Giudici del Tribunale amministrativo hanno accolto il ricorso e condannato l'amministrazione al rimborso alle spese legali al ricorrente.

La sentenza in commento afferma che la normativa in materia si limita a prevedere che le spese sono rimborsate dalle Amministrazioni nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato, e che possono essere concesse anticipazioni salvo ripetizione in caso di condanna definitiva: il che esclude in radice che l'istanza debba essere corredata da prova del pagamento integrale e definitivo. La circolare ministeriale del 29 marzo 2011, che scandisce le fasi del procedimento (iniziativa; istruttoria, con eventuali richieste di integrazione documentale; richiesta e acquisizione del parere di congruità; preavviso di rigetto in caso di esito negativo), non richiede affatto la produzione di fattura quietanzata quale presupposto dell'an del rimborso.

Nel caso di specie, l'Amministrazione non aveva formulato alcuna richiesta istruttoria integrativa, né aveva interessato l'Avvocatura per il parere di congruità, ponendo in evidenza un vizio di difetto di istruttoria e di violazione delle stesse regole procedurali interne.

Per quanto concerne il merito del contenzioso, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa che ha tracciato, in termini consolidati, i due presupposti indefettibili del rimborso delle spese legali: 1) l'esclusione definitiva della responsabilità del dipendente; 2) la connessione qualificata tra i fatti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di doveri di istituto.

In tali limiti, l'Amministrazione dispone di un potere valutativo, avvalendosi del parere obbligatorio dell'Avvocatura sulla congruità delle somme, parere che – in quanto espressione della più generale funzione consultiva ex art. 13 r.d. n. 1611/1933 – può anche estendersi allo scrutinio dell'an nei confini segnati dalla legge. Così, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8524; Cons. Stato, sez. II, 5 aprile 2023, n. 3515; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 24 settembre 2021, n. 9893; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 13 novembre 2023, n. 6202; sez. VI, 21 dicembre 2022, n. 7965.

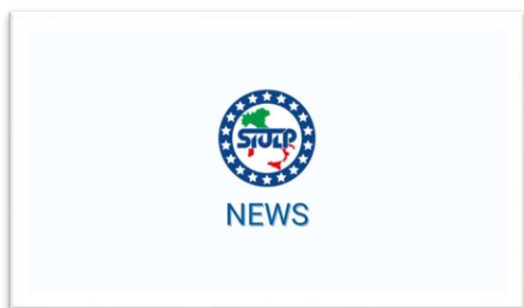
Muovendo da tali coordinate, secondo i giudici, nel caso in esame l'Amministrazione ha introdotto un criterio selettivo, non contemplato dalla norma, trasformando il requisito della connessione funzionale in un sindacato di merito sul grado di diligenza del dipendente, che la disposizione non consente di

compiere, tanto più in assenza di qualsivoglia accertamento disciplinare e a fronte di una piena assoluzione penale pronunciata perché il fatto non sussiste, la quale esclude ab origine l'esistenza stessa della condotta contestata.

Il quadro normativo, come chiarito anche dalla prassi ministeriale (circolare 29 marzo 2011), non consente di subordinare il rimborso all'accertamento della piena adesione dell'agire del dipendente ad un paradigma di "diligenza esemplare", bensì al diverso e tassativo requisito della connessione funzionale e all'esito liberatorio del processo.

In tal senso il diniego non può essere giustificato sulla base di un presunto difetto di diligenza non previsto dalla legge, senza alcun concreto riscontro probatorio e in palese travisamento della sentenza penale, la quale esclude ogni responsabilità e non profila significative violazioni del dovere di diligenza, le quali, peraltro, andrebbero comunque considerate ipotetiche prive di prova.

SIULP Bolzano e SIULP Trentino-Alto Adige: eletti nuovo Segretario Provinciale e nuovo Segretario Regionale



Il Direttivo Provinciale del Siulp Bolzano ed il Direttivo Regionale del Siulp Trentino-Alto Adige hanno eletto, rispettivamente, i colleghi Antonello FRAU nuovo Segretario Generale Provinciale e Antonello PARADISO nuovo Segretario Regionale.

Ai neoeletti Segretari gli auguri di buon lavoro e ai Segretari uscenti Mario DERIU, per il Siulp Bolzano, e Rocco Romano, per il Siulp Trentino-Alto Adige, un ringraziamento per il nuovo lavoro sin qui svolto.

Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"



Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 5 del 24 febbraio 2026 è stato pubblicato il decreto-legge sicurezza, assegnato alla 1° Commissione permanente-Affari Costituzionali del Senato (A.S. 1818) per l'avvio dei lavori di conversione in legge.

A l riguardo, con [circolare 557/Leg/prot. 0018306 del 27 febbraio 2026](#), il Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio I Legislazione, atti normativi e affari parlamentari ha effettuato una disamina a commento degli interventi normativi che presentano profili di

interesse per la Polizia di Stato, in attesa dell'inizio delle procedure parlamentari finalizzate alla conversione in legge del provvedimento normativo.

Bonus fiscale per lavori su tettoie e pergole

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni che interventi come l'installazione ex novo o la sostituzione di tettoie, pensiline, gazebo e altre strutture simili sono agevolabili se realizzati sull'area pertinenziale dell'abitazione. In particolare, con la circolare n. 30/E/2020 e la risposta a interpello n. 488/2021, è stato specificato che l'installazione di tettoie o pensiline destinate al ricovero di automobili (i cosiddetti carport) rientra tra i lavori che possono fruire della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie. La stessa logica si applica alla sostituzione di una

casetta per gli attrezzi o di una pergola utilizzata come zona relax: se l'intervento comporta il rinnovamento della struttura, si ha diritto al bonus.

L'entità della detrazione e i soggetti che possono beneficiarne dipendono dal titolo di possesso dell'immobile.

La regola generale, più volte prorogata dalle Leggi di Bilancio (da quote annuali di pari importo. Questo beneficio spetta al proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale di godimento (come l'usufruttuario) o ai loro familiari conviventi che sostengono la spesa e sono intestatari di bonifici e fatture. Esiste però un'aliquota base, pari al 36%, che si applica in tutti gli altri casi non coperti dalla normativa speciale che ha elevato l'aliquota al 50%.

Questo avviene, ad esempio, se a sostenere la spesa è un comodatario o un inquilino, a condizione che abbiano il consenso del proprietario. Per poter accedere al beneficio è indispensabile che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico parlante, ovvero un bonifico bancario o postale dal quale risultino chiaramente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Tutta la documentazione, incluse fatture, ricevute dei bonifici ed eventuali permessi edilizi, deve essere conservata per eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria (Circolare n. 8/E/2025).



Un **Quinto**
del tuo **stipendio**
per i tuoi progetti.

NUMERO VERDE
800 40 60 20

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

Whistleblowing, canali di segnalazione e protezione dei dati personali

L'ANAC ha varato le Linee Guida sui canali interni di segnalazione e aggiornato le Linee guida del 2023 sulle segnalazioni esterne ma di valenza generale sul whistleblowing, recependo alcune delle osservazioni formulate dai diversi partecipanti alla pubblica consultazione effettuata a fine 2024 per il canale interno, completando così l'assetto dispositivo nazionale del whistleblowing applicativo del Dlgs 24/2023 che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 su tale materia.

Il Dlgs 24/2023 prevede quattro canali di segnalazione: interno, esterno (gestito da ANAC), divulgazione

pubblica e denuncia all'autorità giudiziaria. L'obbligo di istituire il canale interno è generalizzato per il settore pubblico, mentre nel settore privato opera solo oltre la soglia dei cinquanta dipendenti o in presenza di specifiche condizioni, quali l'adozione di un modello di organizzazione e gestione ex Dlgs. 231/2001 o l'appartenenza a settori considerati "sensibili".

Questa architettura non è neutra sotto il profilo privacy. Il canale interno costituisce infatti il primo presidio di trattamento strutturato e controllato dei dati personali connessi alle segnalazioni: esso consente di definire ruoli, responsabilità, misure di sicurezza, tempi di conservazione e flussi informativi. La sua assenza, o la sua non obbligatorietà per ampie fasce del settore privato, può determinare un vuoto organizzativo che rischia di riflettersi direttamente sulla tutela della riservatezza dei segnalanti.

Un elemento di indubbio rilievo è rappresentato dall'evoluzione interpretativa di quanto previsto nella versione iniziale delle Linee guida ANAC del 2023. L'Autorità ha ora previsto che il canale esterno può essere utilizzato, in via sussidiaria e al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 6 del decreto, anche da soggetti che operano presso enti privati con meno di cinquanta dipendenti, non obbligati né all'adozione del modello 231 né all'istituzione del canale interno.

Ciò appare coerente con la ratio della normativa europea, che concepisce il canale esterno come strumento di tutela effettiva attivabile in presenza di situazioni di rischio, quali l'impossibilità di una segnalazione interna efficace, il fondato timore di ritorsioni o la sussistenza di un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico.

Il Dlgs 24/2023 non stabilisce espressamente che le violazioni del modello di organizzazione e gestione ex Dlgs 231/2001 debbano essere segnalate solo tramite il canale interno, né introduce alcun divieto di ricorso al canale esterno ANAC per tali fattispecie. Le condizioni per attivare il canale esterno sono generali e trasversali. Tuttavia, nel settore privato, il modello 231 è strutturato come presidio organizzativo interno, e la normativa non chiarisce espressamente il rapporto tra tale modello e il canale esterno. Se tale lettura è corretta, in questo vuoto normativo ANAC avrebbe colmato questo vuoto adottando un approccio prudenziale, limitando nelle proprie Linee guida la segnalazione delle violazioni del modello 231 al solo canale interno.

È opportuno comunque rammentare che la normativa esclude espressamente dal whistleblowing:

- contestazioni personali, vertenze di lavoro, rivendicazioni individuali o conflitti interpersonali;
- segnalazioni già coperte da normative settoriali UE con propri canali obbligatori;
- violazioni in alcuni settori come la sicurezza nazionale o gli appalti della difesa.

In questo scenario, il Responsabile della protezione dei dati personali assume una funzione strategica che va ben oltre la mera consulenza sul trattamento dei dati. Pur non potendo essere destinatario delle segnalazioni né coinvolto nella loro gestione operativa, egli è chiamato a vigilare sulla coerenza complessiva del sistema, segnalando criticità, incoerenze e rischi di non conformità, soprattutto nei casi in cui l'ente non sia formalmente obbligato a istituire un canale interno.

Bonus giovani 2026



La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) prevede numerose misure rivolte soprattutto al mondo giovanile:

Carta per l'accesso alla cultura

Dal 2027 entra in vigore la Carta elettronica "Bonus Valore Cultura", destinata ai giovani che conseguono il diploma di scuola superiore entro i 19 anni. La nuova misura sostituisce le precedenti agevolazioni e viene assegnata l'anno successivo al diploma. Le somme erogate non concorrono alla formazione del reddito né dell'Isee e possono essere utilizzate per l'acquisto di libri, biglietti per spettacoli e musei, musica, corsi artistici e abbonamenti a quotidiani e periodici. Lo

stanziamento previsto è pari a 180 milioni di euro l'anno.

Diritto allo studio

La manovra rafforza anche il sistema delle borse di studio, con un incremento di 250 milioni di euro del fondo dedicato. L'obiettivo è ampliare il numero dei beneficiari e sostenere in particolare gli studenti meritevoli provenienti da famiglie con redditi più bassi, riducendo le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione universitaria.

Aiuti alle famiglie per i libri scolastici

Dal 2026 viene istituito un fondo da 20 milioni di euro annui, destinato ai Comuni per sostenere l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di secondo grado. Questo fondo è finalizzato a erogare contributi ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 30.000 euro per l'acquisto di libri scolastici, anche in formato digitale, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Una condizione per accedere al beneficio è che la famiglia non abbia già usufruito di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

Incentivi al lavoro stabile nel Mezzogiorno

La manovra introduce una decontribuzione parziale per le assunzioni a tempo indeterminato nella Zes Unica del Mezzogiorno. Le risorse stanziate ammontano a:

154 milioni di euro per il 2026;

400 milioni per il 2027;

271 milioni per il 2028.

L'obiettivo è favorire l'occupazione giovanile stabile e sostenere le lavoratrici svantaggiate. L'esonero contributivo, valido fino a 24 mesi, sarà disciplinato da un decreto ministeriale.

Programma Erasmus nazionale

Nuovi fondi anche per l'"Erasmus italiano", rifinanziato con 3 milioni di euro per il 2026. Le risorse garantiranno continuità alle borse di studio per la mobilità universitaria e sosterranno percorsi formativi innovativi, incentivando la partecipazione delle università statali e non statali legalmente riconosciute.

Sostegno ai servizi educativi estivi

Viene istituito un fondo permanente da 60 milioni di euro annui, a partire dal 2026, destinato ai Comuni per potenziare centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e strutture educative e ricreative. Gli interventi potranno essere realizzati anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Corsi sperimentali di primo soccorso

In attesa di una disciplina organica, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito viene creato un fondo da 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse finanzieranno corsi

sperimentali di primo soccorso rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole superiori e della formazione professionale, con il coinvolgimento degli insegnanti di scienze motorie.

Pari opportunità

La manovra istituisce un fondo da 7 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027, destinato ai Comuni per sostenere attività educative nelle scuole secondarie contro la violenza sulle donne e a favore delle pari opportunità. I progetti puntano a promuovere il rispetto reciproco, l'integrità fisica e la consapevolezza affettiva.

Sport

Sono previsti 2 milioni di euro per il 2026 per il progetto "Educare al rispetto nello sport", realizzato con Sport e Salute S.p.A., contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole medie.

A questi si aggiungono 2 milioni di euro per il 2027, destinati a sostenere le spese sportive dei minori di 18 anni appartenenti a famiglie con Isee inferiore a 20.000 euro. Le modalità di accesso saranno definite da un decreto interministeriale.

IMU ridotta al 50% per comodato gratuito ai figli



La riduzione IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito ai figli è un'agevolazione nazionale che opera come riduzione del 50% della base imponibile (non dell'aliquota). Per applicarla, oltre al rapporto di parentela e all'uso come abitazione principale, devono essere rispettate condizioni puntuali previste dalla legge.

La riduzione della base imponibile IMU del 50% è prevista dall'articolo 1, comma 747, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (disciplina IMU). La norma si applica alle unità immobiliari concesse in

comodato dal soggetto passivo IMU ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

I parenti in linea retta entro il primo grado sono genitori e figli. Di conseguenza, il comodato gratuito ai figli rientra nella fattispecie agevolata, se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge.

- L'agevolazione non si applica alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato deve risultare regolarmente registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia ma è consentito possedere, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito ad abitazione principale, purché nello stesso Comune e non di lusso (non A/1, A/8, A/9);
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile dato in comodato;
- il figlio deve utilizzare l'immobile come abitazione principale.

La riduzione opera sulla base imponibile e si applica solo se le condizioni risultano rispettate in modo congiunto. In presenza di anche una sola condizione mancante, l'immobile resta assoggettato a IMU secondo le regole ordinarie.